



## **Edizione di martedì 10 settembre 2024**

### **Proprietà e diritti reali**

**Prestazione d'opera intellettuale col bonus facciate, responsabile dei lavori e diritto al compenso**

di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

### **Procedimenti di cognizione e ADR**

**Contestazione della natura dell'arbitrato e mezzi per impugnare il lodo**

di **Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

### **Esecuzione forzata**

**È inefficace la disdetta della locazione inviata dall'esecutato che non sia custode dell'immobile e senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione**

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

### **Comunione – Condominio - Locazione**

**Alienante e acquirente: obbligati in solido al pagamento degli oneri condominiali, limitatamente al biennio antecedente la vendita**

di **Saverio Luppino, Avvocato**

### **Diritto e procedimento di famiglia**

**Matrimonio troppo breve: l'assegno divorzile non spetta nemmeno in funzione assistenziale**

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

### **Diritto e reati societari**

**I poteri impeditivi e la responsabilità per colpa o dolo degli amministratori**

di **Davide Giuseppe Giugno, Avvocato**

## **Procedure concorsuali e Diritto fallimentare**

### **Costituzione di fondo patrimoniale e capacità processuale del fallito**

di **Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

## **Diritto Bancario**

### **Frodi informatiche: brevi appunti**

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

## **Soft Skills**

### **Gender Mainstreaming: un approccio globale per l'uguaglianza di genere**

di **Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude**

## Proprietà e diritti reali

---

# ***Prestazione d'opera intellettuale col bonus facciate, responsabile dei lavori e diritto al compenso***

di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Seminario di specializzazione

## **Superbonus e ultime frontiere del contenzioso legale**

Scopri di più

Tribunale di Napoli, 3 giugno 2024, Giudice Stravino

### **Parole chiave**

Professioni intellettuali – Prestazione d'opera – Compenso

**Massima:** *“Nel caso in cui un condominio incarica una persona fisica di assumere il ruolo di responsabile dei lavori in relazione a determinate opere edili, ma dei costi del responsabile si faccia espressamente carico l'impresa appaltatrice, l'obbligo di pagare il corrispettivo non è in capo al condominio, seppure questi risulti formalmente controparte contrattuale del responsabile dei lavori, bensì in capo alla società appaltatrice, per essersene quest'ultima espressamente assunto l'obbligo”.*

### **Disposizioni applicate**

Art. 2233 c.c. (compenso)

### **CASO**

Un condominio intende effettuare dei lavori straordinari, consistenti nel rifacimento delle facciate, usufruendo del c.d. **“bonus facciate”**. Viene trovata un'impresa, la quale si impegna a effettuare i lavori, e si prevede nel contratto di appalto che il corrispettivo in larga parte verrà pagato mediante cessione del credito d'imposta dal condominio alla impresa appaltatrice. Viene nominato un responsabile dei lavori da parte del condominio, prevedendosi però che il relativo costo farà carico alla società appaltatrice. terminate le facciate, il responsabile dei lavori chiede di essere pagato dall'impresa. Nasce così un contenzioso tra le parti.

### **SOLUZIONE**

Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda presentata dal **responsabile dei lavori**. Vi è un

valido contratto di prestazione d'opera professionale, l'opera è stata prestata e dunque nulla osta al pagamento del compenso, di cui deve farsi carico l'impresa appaltatrice (e non il condominio) avendo assunto specifico obbligo in tal senso.

## QUESTIONI

I *bonus* edilizi degli ultimi anni hanno generato un *boom* dell'edilizia. La possibilità di cedere i crediti fiscali ha consentito di effettuare i lavori edilizi senza esborsi diretti da parte dei committenti (come nel caso del c.d. "*superbonus*") oppure comunque con esborsi limitati da parte dei committenti (come nel caso del *bonus* c.d. "facciate", oggetto della sentenza del Tribunale di Napoli). La fattispecie trattata dal giudice napoletano riguarda proprio il *bonus* facciate, per il quale la legge prevedeva un credito d'imposta pari al 90% del prezzo dell'appalto. Così, se l'appalto costa 100.000 euro, 10.000 euro vanno pagati direttamente dal condominio, mentre il restante 90% viene pagato mediante la cessione del credito d'imposta dai condomini all'impresa appaltatrice.

Opere edili importanti richiedono l'intervento di una pluralità di soggetti. Il ruolo centrale è giocato dall'impresa appaltatrice, la quale si obbliga a realizzare i lavori sulla base di un contratto di appalto. Secondo la definizione legislativa, l'appalto "*è il contratto col quale una parte assume ... il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro*" (art. 1655 c.c.). Tuttavia, non basta l'impresa appaltatrice, in quanto necessariamente devono intervenire professionisti intellettuali, sia nella fase preliminare (progettazione) che nella fase esecutiva (direzione dei lavori).

Un'ulteriore figura richiesta dalla normativa è quella del responsabile dei lavori. Il rapporto che viene ad esistenza tra condominio e responsabile dei lavori non è un contratto di appalto, bensì un contratto di prestazione d'opera; più precisamente si tratta di una prestazione d'opera intellettuale.

Ora, nessuno dubita che il prestatore d'opera intellettuale debba essere pagato. L'art. 2233 comma 1 c.c. chiarisce difatti che "*il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice*". Nel caso affrontato dal Tribunale di Napoli non era in discussione che il compenso fosse dovuto. E non era in discussione nemmeno il suo ammontare: era in effetti stata firmata una specifica lettera d'incarico tra il condominio e il responsabile dei lavori che prevedeva un compenso di 7.565 euro. La questione controversa è diversa: è chi debba pagare il responsabile dei lavori. Spetta al condominio o all'impresa appaltatrice?

Nel caso specifico il contratto di appalto tra condominio e impresa realizzatrice delle opere prevedeva che la società appaltatrice si sarebbe accollata i costi del responsabile dei lavori. La lettera di incarico (= contratto di prestazione d'opera) vede come parti il condominio e il responsabile dei lavori. Tuttavia, in base al distinto contratto di appalto, la società appaltatrice si era accollata i costi del responsabile. In conclusione, il Tribunale di Napoli accoglie la domanda e condanna la società a pagare il compenso spettante al responsabile dei lavori.

Qualche volta, il ruolo di responsabile dei lavori viene assunto dall'amministratore del condominio. L'amministratore di condominio ha diritto a un compenso (così, in generale, l'art. 1135 c.c.). Se poi si effettuano opere straordinarie, l'amministratore ha diritto a un compenso straordinario. Il punto è che l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il compenso dell'amministratore pagato per l'assistenza al condominio in relazione a opere coperte dal *bonus* facciate o dal *superbonus* non può essere portato in detrazione. La detrazione opera per i lavori edili e per le prestazioni accessorie che siano strettamente connesse ai lavori edili. Il ruolo dell'amministratore viene considerato dall'Agenzia delle entrate come troppo poco inerente rispetto ai *bonus* fiscali edilizi.

Se il compenso dell'amministratore non può essere portato in detrazione, bisogna chiedere ai condomini di pagarlo. Ciò può determinare in capo ai condomini dei malumori. Per cercare di aggirare il problema, alcune volte gli amministratori di condominio sono stati nominati responsabili dei lavori. Ciò consente di pagare loro un compenso, che viene però portato in detrazione. Questa operazione può però risultare illecita, in quanto si fa appositamente assumere all'amministratore un ruolo aggiuntivo al fine di evitare di pagare direttamente il suo compenso, e di portare in detrazione degli importi altrimenti non detraibili.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Napoli, la persona nominata responsabile dei lavori era invece un avvocato, non l'amministratore del condominio. Non si è dunque posto il problema fiscale cui si accennava. Va peraltro detto che sorprende che una persona con una formazione di tipo legale possa assumere un ruolo che implica invece prevalentemente conoscenze di tipo tecnico. La questione potrebbe rilevare dal punto di vista fiscale, non trattato nella sentenza del giudice napoletano. Dal punto di vista civilistico, il Tribunale di Napoli si limita ad accertare che vi è l'incarico, e poi a stabilire che il soggetto obbligato a pagare il responsabile dei lavori non è il diretto committente (ossia il condominio), ma l'impresa appaltatrice, per essersi quest'ultima espressamente accollata i relativi costi.

Seminario di specializzazione

**Superbonus e ultime frontiere del contenzioso legale**

Scopri di più

## Procedimenti di cognizione e ADR

---

# Contestazione della natura dell'arbitrato e mezzi per impugnare il lodo

di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

**Diritto dello spettacolo**

Scopri di più

Cass., sez. III, 5 agosto 2024, n. 22005, Pres. Valitutti, Est. Mercolino

### [1] Arbitrato – natura – rituale o irrituale – lodo – mezzi di impugnazione.

*Se gli arbitri hanno ritenuto, anche implicitamente, che l'arbitrato sia di natura rituale, l'impugnazione del lodo deve essere proposta davanti alla Corte d'Appello, come previsto dall'art. 827 c.p.c. e seguenti, questo vale anche se l'impugnazione è diretta a contestare la natura irrituale dell'arbitrato e gli errori procedurali commessi dagli arbitri poiché in questo caso non è possibile ricorrere alle modalità di impugnazione proprie dell'arbitrato irrituale, che prevedono l'intervento del giudice ordinariamente competente e la contestazione solo dei vizi che possono inficiare qualsiasi manifestazione di volontà negoziale.*

### CASO

[1] Un soggetto, in seguito al recesso dallo studio associato d'ingegneria e architettura costituito con alcuni colleghi, promuoveva un giudizio arbitrale per stabilire la ripartizione degli utili in base al fatturato.

Il lodo, che rigettava le pretese reciprocamente formulate dalle parti, veniva impugnato dall'attore davanti al Tribunale di Piacenza, che con sentenza dichiarava la nullità dello stesso, qualificato come lodo irrituale, rilevando che l'arbitro avesse abdicato alla sua funzione di amichevole compositore, seguendo un procedimento marcatamente formalizzato.

Tale sentenza veniva conseguentemente impugnata dai convenuti davanti alla Corte d'Appello di Bologna, la quale – premesso che ai fini della qualificazione del lodo come rituale o irrituale, e quindi dell'individuazione del mezzo d'impugnazione, non assume rilievo il contenuto letterale della clausola compromissoria, dovendosi tenere invece conto della natura dell'atto concretamente posto in essere dall'arbitro -, ha attribuito al lodo carattere rituale, rilevando che l'arbitro avesse deciso secondo diritto, all'esito di un procedimento contraddistinto da una

marcata formalizzazione, incompatibile con la connotazione risultante dalla clausola compromissoria, che prevedeva un arbitrato irrituale; ha ritenuto pertanto applicabile il mezzo d'impugnazione di cui all'art. 828 c.p.c., e, rilevato che l'atto di citazione era stato notificato ben oltre la scadenza del termine annuale previsto da tale disposizione, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione.

Conseguentemente, l'originario attore proponeva ricorso per cassazione denunciando, per quanto di interesse ai fini del presente commento, violazione degli artt. 807, 808, 808-ter e 828 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito al lodo carattere rituale, pur avendo dato atto della volontà delle parti di accedere a un arbitrato irrituale. Premesso infatti che l'insufficienza del contenuto letterale della clausola compromissoria, ai fini della qualificazione del lodo, non ha impedito alla Corte territoriale d'individuare chiaramente la comune intenzione delle parti, osserva il ricorrente che il lodo stesso aveva ribadito il carattere irrituale dell'arbitrato, aggiungendo che la natura dell'attività concretamente posta in essere dall'arbitro costituiva un elemento meramente sussidiario, che avrebbe potuto essere preso in considerazione soltanto in assenza di una chiara scelta delle parti. Afferma, inoltre, l'inconsistenza degli elementi sintomatici utilizzati dalla sentenza impugnata, non risultando la decisione secondo diritto incompatibile con una composizione amichevole della controversia e non essendosi l'arbitro attenuto alle regole e ai termini dell'ordinario procedimento civile, ma avendo gestito il procedimento come meglio ha creduto.

## SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte giudica tale motivo, avente ad oggetto la qualificazione della fattispecie come arbitrato rituale, infondato, con conseguente rigetto del ricorso proposto.

A tal proposito, il provvedimento richiama il consolidato principio, ritenuto applicabile al caso di specie, secondo cui laddove gli arbitri abbiano ritenuto, anche implicitamente, la natura rituale dell'arbitrato, avendo provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 ss. c.p.c., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato e i conseguenti *errores in procedendo* commessi dagli arbitri, deve essere proposta davanti alla Corte d'Appello, ai sensi degli artt. 827 ss. c.p.c., e non nei modi propri dell'impugnazione dell'arbitrato irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente, e facendo valere soltanto i vizi che possono inficiare qualsiasi manifestazione di volontà negoziale.

## QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Suprema Corte attiene alla definizione della natura, rituale o irrituale, del procedimento arbitrale avviato dalle parti, e conseguentemente dei mezzi di impugnazione spendibili dalle parti. Il problema, ovviamente, attiene all'eventualità in cui vi sia una divergenza tra la qualificazione offerta dalle parti nella convenzione di arbitrato, e il procedimento concretamente seguito dagli arbitri nominati.

A tal riguardo, possiamo ricordare il generale principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di divergenza tra la natura dell'arbitrato prevista dalla clausola compromissoria e quella del procedimento concretamente svoltosi, il mezzo d'impugnazione del lodo arbitrale dev'essere individuato sulla base, non già della volontà manifestata dalle parti, ma della natura dell'atto posto in essere dall'arbitro, sicché, ove sia stato pronunciato un lodo irrituale, nonostante alcune parti sostengano di avere in realtà pattuito un arbitrato rituale, l'impugnazione non può essere proposta dinanzi alla Corte d'Appello, nel termine previsto dall'art. 828 c.p.c., ma, sia pure allo scopo di far valere il carattere rituale del lodo, dinanzi al giudice individuato in base alle norme ordinarie sulla competenza e con l'osservanza del doppio grado di giurisdizione, facendo valere i vizi propri degli atti negoziali (in tal senso, Cass., 18 febbraio 2016, n. 3197; Cass., 8 novembre 2013, n. 25258).

E, viceversa, ove – come nel caso di specie – gli arbitri abbiano ritenuto, anche implicitamente, la natura rituale dell'arbitrato, avendo provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 ss. c.p.c., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato e i conseguenti *errores in procedendo* commessi dagli arbitri, deve essere proposta davanti alla Corte d'Appello, ai sensi degli artt. 827 ss. c.p.c., e non nei modi propri dell'impugnazione dell'arbitrato irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente, e facendo valere soltanto i vizi che possono inficiare qualsiasi manifestazione di volontà negoziale (Cass., 24 marzo 2011, n. 6842; Cass., 6 settembre 2006, n. 19129).

L'applicabilità di tale principio non può dunque essere esclusa, nel caso in esame, in virtù della mera circostanza, fatta valere dal ricorrente, che al lodo pronunciato dall'arbitro sia stato attribuito carattere rituale, a fronte di una clausola compromissoria che prevedeva lo svolgimento di un arbitrato irrituale. Invero, sebbene l'interpretazione della convenzione di arbitrato svolga un ruolo fondamentale nell'accertamento della natura del lodo concretamente emesso – dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che gli arbitri si siano adeguati a quanto previsto dalle parti -, ove risulti altrimenti chiaro, dalla procedura seguita o dalla qualificazione espressamente data dagli arbitri, che è stato emesso un lodo rituale o irrituale, ciò è decisivo ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile, senza che si debba o si possa risalire all'interpretazione della volontà espressa dalle parti nella convenzione (si v. Cass., 24 marzo 2011, n. 6842).

Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non poteva escludersi il potere del giudice adito di accertare esso stesso la natura del lodo, ai fini del riscontro dell'ammissibilità dell'impugnazione, sulla base della procedura concretamente adottata per giungere alla sua emissione.

Da ultimo, è opportuno esaminare la vicenda descritta dal punto di vista della possibile lesione apportata all'affidamento della parte, asseritamente ricollegabile all'individuazione del regime impugnatorio sulla base delle indicazioni emergenti dal lodo o dalla procedura seguita ai fini della sua emissione, anziché dalla volontà manifestata nella clausola compromissoria: sul punto, è appena il caso di rilevare che, in tema d'impugnazioni, il principio

dell'apparenza – secondo cui il rimedio esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere individuato con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, anziché secondo quello astrattamente applicabile -, mira proprio a tutelare l'affidamento riposto dalla parte impugnante in ordine alla qualificazione del provvedimento prescelta dal giudice o comunque emergente dal procedimento seguito, consentendole di attenersi alla stessa, indipendentemente dalla sua esattezza (tra le molte, Cass., 21 giugno 2021, n. 17646; Cass., 13 febbraio 2015, n. 2948; Cass., 23 ottobre 2020, n. 23390).

Master di specializzazione

**Diritto dello spettacolo**

Scopri di più

## Esecuzione forzata

---

# ***È inefficace la disdetta della locazione inviata dall'esecutato che non sia custode dell'immobile e senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione***

di Paolo Cagliari, Avvocato

Master di specializzazione

**Contratti internazionali più diffusi nella prassi: tecniche di redazione, istruzioni per l'uso e gestione delle controversie**

Scopri di più

[Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2024, n. 15678 – Pres. Frasca – Rel. Iannello](#)

**Espropriazione immobiliare – Locazione – Amministrazione e gestione del bene pignorato – Poteri del custode – Atti compiuti dal debitore esecutato in pendenza del processo esecutivo – Inefficacia nei confronti dei creditori e del conduttore**

**Massima:** *“Per effetto del pignoramento, l'amministrazione del bene compete in via esclusiva al custode; pertanto, gli atti di gestione posti in essere, nella pendenza della procedura esecutiva, dal debitore esecutato non nella qualità di custode o senza previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, sono radicalmente improduttivi di effetti nei confronti dei creditori e del conduttore (e tali rimangono anche qualora la procedura esecutiva si estingua, per causa diversa dalla vendita forzata dell'immobile, anteriormente alla prima scadenza del rapporto), mentre, una volta nominato il custode giudiziario, ogni relativo potere spetta in via esclusiva all'ausiliario e gli atti compiuti dal debitore esecutato debbono considerarsi tamquam non essent”.*

### **CASO**

La società proprietaria di un immobile, dopo avere comunicato alla conduttrice il diniego del rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza, agiva in giudizio per ottenere il rilascio del bene.

La conduttrice, opponendosi, rilevava – tra l'altro – che il diniego del rinnovo doveva considerarsi inefficace, perché effettuato dalla locatrice in pendenza di una procedura esecutiva che aveva per oggetto proprio l'immobile locato e allorché il custode giudiziario aveva già comunicato la disdetta per una scadenza successiva a quella indicata dalla locatrice.

La domanda veniva accolta in primo grado, con sentenza confermata all'esito del giudizio d'appello.

La conduttrice proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Milano.

## SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il proprietario-locatore dell'immobile pignorato non è legittimato a compiere atti di amministrazione o di gestione del bene, quando il giudice dell'esecuzione abbia nominato un custode giudiziario, sicché la disdetta e il diniego di rinnovo inviati al conduttore dall'esecutato debbono reputarsi *tamquam non essent* e radicalmente inefficaci nei confronti non solo dei creditori, ma anche dello stesso conduttore, trattandosi di atti posti in essere da soggetto privo di potere.

## QUESTIONI

[1] In una fattispecie in cui si discuteva se potesse considerarsi efficace la comunicazione del diniego di rinnovo di un contratto di locazione inviata al conduttore dal proprietario dell'immobile pignorato quando era già stato nominato un custode giudiziario, a fronte della successiva estinzione della procedura esecutiva, i giudici di legittimità hanno delineato i poteri di gestione e amministrazione del bene assoggettato a pignoramento che fanno capo, rispettivamente, al debitore esecutato e al custode giudiziario.

Dal complesso di norme che presidiano l'espropriazione forzata si evince, innanzitutto, che la legittimazione sostanziale ad amministrare e gestire il bene pignorato spetta al custode e a lui soltanto; tant'è vero che, quando sia il proprietario-locatore a essere stato nominato custode, compete a lui – in tale veste – promuovere le azioni che hanno titolo nel contratto di locazione, dovendo tuttavia spendere la relativa qualità, a pena d'inammissibilità della domanda.

Infatti, in conseguenza del pignoramento, muta il titolo del possesso da parte del proprietario-locatore, che lo conserva in qualità di organo ausiliario del giudice dell'esecuzione, sicché ogni sua attività costituisce conseguenza del potere di amministrazione e gestione del bene pignorato che gli deriva per effetto di quanto stabilito dall'art. 559 c.p.c.

Il debitore, peraltro, è destinato a rivestire il ruolo e a svolgere la funzione di custode solo nella fase iniziale della procedura esecutiva, ovvero subito dopo la notifica del pignoramento: a seguito della riforma dell'art. 559 c.p.c. a opera del d.lgs. 149/2022, infatti, il giudice dell'esecuzione, contestualmente alla nomina dell'esperto stimatore, incarica della custodia dell'immobile un professionista inserito nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., salvo che la sostituzione del debitore con detto professionista non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o dell'amministrazione del bene o per la vendita (eventualità che non ricorre pressoché mai).

Da ciò si evince che, a seguito del pignoramento, si determina una separazione della titolarità dei poteri di gestione e di amministrazione dei beni pignorati e, correlativamente, delle azioni connesse a quei poteri, che è collegata non già a un titolo (la proprietà del bene o il contratto

di locazione che lo ha per oggetto), ma a una relazione con l'immobile pignorato, qualificata come custodia in forza dell'investitura derivante dalla legge (per il debitore esecutato) o da un provvedimento del giudice dell'esecuzione (per il custode giudiziario).

D'altra parte, l'amministrazione del bene staggito ha un rilievo centrale nell'ambito dell'espropriazione forzata: così, se l'immobile è produttivo di rendite, è compito precipuo del custode raccoglierle e conservarle nell'interesse dei creditori (art. 2912 c.c.), assicurando nel contempo la corretta gestione dell'immobile.

In questo senso, tutto ciò che attiene al raggiungimento di tale scopo deve tradursi in precise attribuzioni riservate al soggetto investito di quella funzione, se del caso previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione.

Pertanto, dovendosi reputare riservata in via esclusiva agli organi della procedura la gestione del rapporto locativo avente per oggetto l'immobile pignorato, non può attribuirsi alcuna efficacia agli atti di gestione di tale rapporto posti in essere dal debitore esecutato, proprietario-locatore, che abbia agito non nella qualità di custode o in mancanza della preventiva autorizzazione del giudice dell'esecuzione, ove richiesta.

A differenza degli atti dispositivi (che, se compiuti dal debitore esecutato, soggiacciono alla regola dell'inefficacia relativa, ma, in quanto non strutturalmente invalidi, restano suscettibili di esplicare i propri effetti in caso di estinzione della procedura esecutiva), gli atti di gestione – che afferiscono a un rapporto già in essere, soggetto ai poteri di governo degli organi della procedura – debbono reputarsi esistenti se e in quanto siano posti in essere da un soggetto legittimato in funzione degli scopi propri dell'espropriazione; di conseguenza, se essi vengono compiuti dal debitore esecutato non in quanto custode, oppure in assenza di autorizzazione del giudice dell'esecuzione, debbono considerarsi *tamquam non essent*.

L'impossibilità di concepire l'efficacia anche al di fuori della procedura esecutiva di un atto gestorio compiuto da un soggetto privo di legittimazione sostanziale lo priva radicalmente della capacità di produrre un qualsiasi effetto, anche nel caso in cui la procedura esecutiva si sia nel frattempo estinta; a tale estinzione potranno sopravvivere solo gli effetti degli atti gestori riferibili alla procedura (per esempio, la mancata disdetta comunicata dal custode all'uopo autorizzato dal giudice dell'esecuzione determina la rinnovazione del contratto per un periodo eccedente la durata residua della procedura), ma non quelli che, nel corso della stessa, non potevano produrre e non hanno prodotto alcun effetto.

Per queste ragioni, secondo la Corte di cassazione, non è ipotizzabile un'inefficacia relativa della disdetta o del recesso, ossia, da un lato, la loro inopponibilità nei confronti dei creditori del proprietario-locatore e, dall'altro lato, la loro piena efficacia nei confronti del conduttore.

Tali atti, ove impropriamente comunicati al conduttore dal locatore esecutato (non in qualità di custode, ovvero in tale qualità, ma in assenza dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione), sono inefficaci anche nei suoi confronti, proprio perché posti in essere da un

soggetto non legittimato a esercitare i relativi poteri e, come tali, radicalmente inidonei a produrre effetti e a modificare il rapporto.

Anche il conduttore, dunque, può fare valere l'inefficacia della disdetta comunicatagli dal locatore (anziché dal custode giudiziario), al pari dei creditori, che hanno diritto di continuare a fare affidamento sulla prosecuzione del rapporto e sul pagamento dei canoni.

D'altra parte, ragionando in termini di buona fede, il conduttore che, pendente la procedura esecutiva, si veda comunicare la disdetta da un soggetto privo del relativo potere, è legittimato a considerarla priva di effetti e confidare sulla rinnovazione del rapporto, fintanto che non intervenga un atto validamente posto in essere al fine di provocare l'interruzione o lo scioglimento della locazione.

La ricostruzione proposta dalla Corte di cassazione è coerente con il consolidato principio per cui, in caso di pignoramento di immobile locato eseguito in data antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della facoltà di disdetta del contratto da parte del locatore, la rinnovazione della locazione necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 c.p.c., salvo che si tratti di rinnovazione alla prima scadenza (che, essendo prevista *ex lege*, non necessita di analoga autorizzazione). Tale principio, funzionale al perseguimento degli scopi del processo esecutivo, sottende l'attribuzione della qualifica di scelta gestoria – oltre che di atto negoziale – alla mancata disdetta in occasione delle scadenze successive alla prima o al diniego di rinnovo alla prima scadenza (che si differenzia per il solo fatto di dover essere correlato all'esistenza di gravi motivi, tassativamente previsti dalla legge), che, come tale, resta sottratta al debitore esecutato ed è riservata agli organi della procedura esecutiva.

Da ultimo, va esclusa la sussistenza di un potere di ratifica successiva, con effetto *ex tunc*, da parte del debitore successivamente all'estinzione del processo esecutivo, sia per la ravvisata impossibilità di ritenere l'atto compiuto dall'esecutato – che non sia anche custode – capace di produrre effetti, sia per l'impossibilità di parificare la posizione del debitore pignorato a quella del *falsus procurator*, dal momento che l'invio della disdetta o del diniego di rinnovo non sarebbe atto compiuto in qualità di rappresentante del soggetto legittimato (tale non essendo il locatore-esecutato).

Master di specializzazione

**Contratti internazionali più diffusi nella prassi: tecniche di redazione, istruzioni per l'uso e gestione delle controversie**

Scopri di più

## ***Alienante e acquirente: obbligati in solido al pagamento degli oneri condominiali, limitatamente al biennio antecedente la vendita***

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Master di specializzazione

### **Diritto immobiliare e Real Estate**

Scopri di più

**Corte di Cassazione, Ordinanza del 09.05.2022 n. 14531, Sez. II, Presidente Dott. F. Manna, Estensore Dott.ssa M. Falaschi**

«L'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. nel regime previgente rispetto alla l. n. 220 del 2012, delinea, a carico dell'acquirente, un regime di responsabilità solidale per il pagamento degli oneri condominiali dovuti dall'alienante, limitata al biennio antecedente all'acquisto, che opera solo nei rapporti esterni con il condominio, **ma non anche nel rapporto interno tra acquirente e alienante**, sicché, in tale rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto dalle parti, l'acquirente risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte successivamente al momento dell'acquisto e, qualora sia chiamato a rispondere di quelle sorte in epoca anteriore, ha comunque diritto di regresso nei confronti del suo dante causa, senza che, peraltro, assuma rilevanza alcuna, al fine di escludere tale regresso, la notificazione, da parte dell'alienante, di un atto di significazione di illegittimità della pretesa del condominio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in presenza di un pagamento dell'acquirente relativo a contributi antecedenti di oltre due anni rispetto alla compravendita, aveva qualificato tale pagamento quale adempimento del terzo respingendo la richiesta di ripetizione di indebitto in ragione del fatto che il precedente condomino aveva rappresentato all'acquirente l'illegittimità della pretesa del condominio poiché scaturente da deliberazioni affette da nullità)».

### **CASO**

Con atto di citazione, Tizia in qualità di acquirente dell'appartamento sito in Roma, conveniva in giudizio l'alienante Caia.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 7874 del 2009, accoglieva la domanda di Tizia, condannando la convenuta alla restituzione della somma pari ad € 17.738,93, corrisposta dall'attrice in favore del Condominio a titolo di oneri condominiali di cui al decreto ingiuntivo n. 7492/2004, emesso nei confronti dell'attrice in quanto proprietaria dell'immobile, sulla base

del fatto che detti oneri condominiali erano di spettanza di Caia in quanto alienante e relativi a voci di spesa antecedenti alla vendita dell'unità immobiliare, con soccombenza della venditrice al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta sentenza, la convenuta Caia proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Roma, la quale con sentenza n. 5266/2015, in accoglimento dell'appello riformava la sentenza di primo grado respingendo così l'originaria domanda di Tizia.

In particolare, il giudice del gravame rilevava che essendo i contributi condominiali oggetto di lite antecedenti di oltre due anni la compravendita, l'obbligazione in oggetto non poteva configurarsi come solidale fra le parti e per tale ragione l'azione della attrice in primo grado non poteva essere qualificata come azione di regresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1299 c.c., ma quale **adempimento del terzo** di un altrui debito con la pedissequa di richiesta di restituzione da parte dell'effettivo debitore, essendo chiaro che il soggetto obbligato nei confronti del Condominio fosse Caia.

Tuttavia, la Corte di Appello, rilevava che Caia molto prima del pagamento corrisposto nelle more del giudizio da parte di Tizia, aveva dato conto alla stessa che le delibere condominiali sulla base delle quali il Condominio basava la propria pretesa creditoria erano **“radicalmente nulle in quanto effettuate senza la partecipazione di tutti gli aventi diritto, manifestando così l'intenzione di non voler procedere al pagamento e di far valere dette nullità nell'ipotesi di ingiunzione da parte del Condominio”**.

Infine la Corte del gravame concludeva che l'appellata Tizia non era legittimata a richiedere la restituzione di quanto **“malamente pagato”**, in quanto non avrebbe dato immediata notizia alla effettiva obbligata della ricezione della notifica del titolo esecutivo relativo ad un debito altrui, impedendole in tale maniera di difendersi e proporre ritualmente opposizione a decreto ingiuntivo.

Soccombente in secondo grado Tizia proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

La ricorrente depositava memoria illustrativa.

## **SOLUZIONE**

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14531 del 9 maggio 2022, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda alla luce dei principi affermati con l'ordinanza.

Rimetteva alla Corte d'Appello di Roma la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

## **QUESTIONI**

Con il primo motivo la ricorrente denunciava ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1180, 1218 e 1322 c.c., nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver il giudice di secondo grado erroneamente inquadrato la fattispecie come adempimento del terzo dopo aver correttamente riconosciuto che le somme riportate nel decreto ingiuntivo erano di spettanza della controparte.

A fondamento della propria censura la ricorrente sosteneva di vantare una pretesa creditoria nei confronti della venditrice Caia sia a mente della clausola n. 3 del contratto di vendita, in forza della quale la controparte contrattuale si impegnava a consegnare all'avente causa l'immobile libero da qualsiasi peso, eventuali gravami, vincoli, oneri e privilegi e sia della scrittura privata conclusa tra le parti.

Inoltre, **la fattispecie in oggetto non sarebbe ricollegabile all'art. 1180 c.c., ricoprendo la qualità di nuova proprietaria dell'appartamento, e non di soggetto terzo**, ed in quanto tale obbligata al pagamento degli oneri nei rapporti con il Condominio, essendo il debito condominiale una obbligazione cd. *propter rem*.

Con il secondo motivo la ricorrente censurava ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 1137 c.c. e 305 c.p.c., per avere il giudice delle seconde cure rigettato la domanda dell'appellata per non aver quest'ultima incardinato un procedimento monitorio di opposizione a decreto ingiuntivo il quale le avrebbe permesso di chiamare in causa la venditrice Caia affinché la medesima si difendesse eccependo la nullità delle delibere assembleari poste alla base del titolo esecutivo.

Secondo la ricorrente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non avrebbe dato luogo ad una declaratoria di nullità delle predette delibere, in quanto sarebbero state già impugnate dalla dante causa Caia in due precedenti giudizi, terminati, uno con il rigetto definitivo dell'opposizione e l'altro con la dichiarazione di estinzione della vertenza per mancata presentazione del ricorso in riassunzione.

La Corte di Cassazione, ritenendo necessaria l'analisi congiunta di entrambi i motivi di ricorso, accoglieva integralmente le censure avanzate dalla ricorrente.

Secondo il costante orientamento della Corte di legittimità, in ordine alla ripartizione delle spese condominiali tra venditore e acquirente dell'unità immobiliare, la previgente disposizione dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – *ratione temporis* applicabile ora alla luce della l. n. 220/2012 art. 63, comma 4, disp. Att. c.c.– impone a carico dell'acquirente una **obbligazione solidale** e non una obbligazione cd. *propter rem* – cioè un'obbligazione reale caratterizzata dall'ambulatorietà, ovvero, il debitore viene determinato in base alla titolarità del diritto che può variare come nel caso di specie a seguito del trasferimento della proprietà.

Pone invero, una obbligazione autonoma, poiché prevista *ex novo* dalla legge onde consolidare

le ragioni creditorie del Condominio il quale è poi gravato dall'onere di provare l'attinenza della spesa concreta all'anno in corso ovvero a quello precedente al subentro dell'acquirente<sup>[1]</sup>.

Secondo la giurisprudenza di legittimità *“la responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al Condomino dal venditore è limitata al biennio precedente all'acquisto, trovando applicazione l'art. 63, secondo comma, disp. Att. c.c., e non già l'art. 1104 c.c., atteso che ai sensi dell'art. 1139 c.c., le norme sulla comunione in generale si estendono al condomino soltanto in mancanza di apposita disciplina<sup>[2]</sup>”*.

**Il principio di ambulatorietà** previsto all'art. 63 disp. Att. c.c., a mente del quale l'acquirente di un immobile sito in un complesso condominiale può essere tenuto a rispondere dei debiti condominiali del suo alienante, in solido col medesimo, ma non in luogo dello stesso, **si applica unicamente in relazione ai rapporti esterni con il condominio, e non già nei rapporti interni tra acquirente e venditore.**

In questa tipologia di rapporto venditore-acquirente, a patto che non sia altrimenti previsto dalle parti del negozio, si applica **il generale principio delle personalità delle obbligazioni**, con l'effetto che **l'avente causa** è tenuto **al pagamento unicamente** delle spese condominiali **sorte in epoca posteriore** al momento in cui, acquistando l'immobile, è divenuto parte della compagine condominiale e nella denegata ipotesi in cui sia tenuto al pagamento delle obbligazioni sorte in epoca precedente, ha il diritto di agire in rivalsa nei confronti dell'alienante.

Orbene, la Corte del secondo grado ha pacificamente chiarito che i contributi condominiali oggetto della vertenza erano sorti e maturati molto prima del biennio precedente al perfezionamento della compravendita intercorsa tra Tizia e Caia e che per tale ragione l'obbligazione non poteva essere considerata come solidale.

La conseguenza che ne derivava era che l'azione della appellata Tizia non poteva essere qualificata alla stregua dell'art. 1299 c.c. come azione di regresso, dovendosi, al contrario, inquadrarsi come adempimento di un debito altrui da parte di un terzo con la relativa richiesta di restituzione da proporsi alla reale debitrice.

Sul punto la Corte di Cassazione nella pronuncia in esame rilevava quanto segue *“al di fuori dell'ipotesi di responsabilità solidale prevista dall'art. 63 disp. Att. c.c., l'unico soggetto obbligato al pagamento delle spese nei confronti del Condominio era Caia, in qualità di proprietaria dell'unità immobiliare al momento dell'adozione delle delibere condominiali fonti dell'obbligazione de qua”*.

Una volta eliminata l'ipotesi di azione di regresso, la Corte di Appello di Roma, inquadrando il caso concreto quale adempimento del terzo di un debito altrui, ha pertanto rigettato la richiesta restitutoria avanzata da parte di Tizia, in quanto ancorchè la venditrice si fosse impegnata a tenere indenne l'acquirente *“quest'ultima non avrebbe dovuto corrispondere le somme richieste in monitorio, in quanto le era stato comunicato che si trattava di richieste*

*illegittime e che la venditrice era intenzionata ad opporsi”.*

Al contrario Tizia, oltre a non aver comunicato a Caia la notifica del titolo esecutivo non aveva neppure presentato opposizione all’ingiunzione di pagamento ridetta, così precludendo alla venditrice di difendersi.

Ebbene, il giudice di seconde cure ha attribuito un valore assoluto alla comunicazione relativa alla illegittimità della richiesta del Condominio avanzata da Caia, senza tuttavia analizzare il contenuto della diversa e separata dichiarazione resa dalle parte contestualmente al rogito notarile nonché la natura del vizio delle delibere condominiali – come asseritamente argomentato da Caia – poste alla base del credito azionato in sede monitoria.

*Al contrario “avendo individuato, ai fini dell’applicazione dell’art. 63, comma 2, disp. Att. c.c., applicabile ratione temporis, che l’obbligo di partecipazione alle spese condominiali in esame era sorto prima del biennio precedente la vendita dell’appartamento, la Corte distrettuale, per imputare l’obbligo di partecipazione alla spesa avrebbe dovuto esaminare i termini dei loro accordi, trattandosi, peraltro, di patti inopponibili al Condominio”.*

Nel caso in esame è accertato che la venditrice e l’acquirente nella scrittura privata sottoscritta nel risalente 2001, contestualmente al rogito notarile, dopo aver pattuito che Caia si obbligava a consegnare a Tizia l’unità abitativa libera da pesi e gravami, vincoli, oneri e privilegi, le parti precisavano la garanzia con la quale Caia si impegnava a tenere indenne Tizia “*da ogni e qualsiasi onere*” condominiale e dalle relative conseguenze afferenti due diversi procedimenti giudiziari, pendenti tra la stessa venditrice ed il Condominio e “*dunque tutto quanto ancora fosse stato richiesto dal Condominio per i suddetti titoli e relativi giudizi dopo la data di perfezionamento della vendita*”.

**Tale ipotesi, afferma la Suprema Corte, non è assimilabile al pagamento di un debito altrui da parte di un terzo, in quanto manchevole della spontaneità che caratterizza tale istituto – essendo intervenuto a fronte di una richiesta del Condominio – e rispetto al quale sarebbe meglio configurabile una ipotesi di indebito soggettivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2036 c.c., cd. “*ex latere solventis*” essendo il pagamento dovuto ad un errore**

Precisa la Corte di legittimità che su Tizia “*non gravava alcun obbligo a saldare il debito che era pacificamente maturato in capo alla precedente condomina ed essendo tra le parti intervenuta la scrittura privata che ha disciplinato i loro rapporti interni, spetta all’acquirente legittimamente l’esercizio dell’azione di indebito soggettivo nei confronti della sua dante causa*”.

La stessa motivazione della sentenza del gravame, sulla comunicazione di invalidità delle delibere condominiali alla base della pretesa monitoria “*costituisce un **obiter dictum** giacchè al condomino, che abbia versato al Condominio la parte di oneri dovuta dalla precedente condomina (sempre beninteso, nel regime antecedente alla garanzia ex art. 63, comma 2, disp. Att. c.c., introdotta dalla legge 11 dicembre 2012 n. 220), onde poter ottenere il rimborso di quanto da ella corrisposto,, le deve essere consentito di avvalersi di azione per ottenere l’indennizzo da*

*ingiustificato arricchimento, stante il vantaggio economico ricevuto dalla condomina insolvente*<sup>[3]</sup>”.

<sup>[1]</sup> Cass. Civ. n. 21860/20.

<sup>[2]</sup> Cass. Civ. n. 2979/12.

<sup>[3]</sup> Cass. Civ. SS.UU. n. 9946/09.

Master di specializzazione

**Diritto immobiliare e Real Estate**

Scopri di più

## Diritto e procedimento di famiglia

---

# **Matrimonio troppo breve: l'assegno divorzile non spetta nemmeno in funzione assistenziale**

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Master di specializzazione

## Diritto e processo della famiglia

Scopri di più

### **Cassazione civile sez. I, ordinanza del 05/08/2024 n.21955**

Assegno divorzile – Criteri (art. 5, comma 6, L. 898/1970)

**Massima:** *“In assenza di una effettiva comunione di vita dovuta alla scarsissima durata del matrimonio e a una convivenza non continuativa, il diritto all’assegno divorzile non sorge per mancanza di un requisito fattuale che caratterizza il matrimonio. Ne consegue che non scatta la solidarietà post coniugale che si concretizza nel dovere di mantenimento tra coniugi anche dopo lo scioglimento del vincolo”.*

### **CASO**

Prima di richiedere la separazione due coniugi erano rimasti sposati 7 mesi e dopo un tentativo di riconciliazione, per altri 15 mesi. Dal matrimonio non erano nati figli. Nel giudizio di divorzio il tribunale di Perugia aveva riconosciuto alla donna un assegno divorzile di 450,00 euro mensili in funzione assistenziale.

In seguito all’appello introdotto dal marito la Corte attribuiva l’assegno divorzile per ragioni assistenziali riducendolo ad euro 350,00 al mese. Secondo i giudici dell’appello, pur essendo mancata una comunione effettiva di vita a causa della scarsissima convivenza (la donna aveva mantenuto la propria abitazione) e quindi era da escludere l’aspetto compensativo dell’assegno non avendo la stessa fornito alcun apporto al nucleo familiare, tuttavia a causa della malattia parzialmente invalidante della moglie, doveva esserle assegnata una somma a titolo di contribuzione al suo mantenimento.

La donna aveva una laurea in lingue e aveva maturato esperienza professionale, ma la Corte ha anche considerato la disparità economica rilevante tra gli ex coniugi (lui avvocato con un cospicuo patrimonio ereditato).

L’ex coniuge ricorre in Cassazione ritenendo la violazione dei principi così come recentemente

interpretati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 5 della legge sul divorzio. La Corte d'appello di Perugia non avrebbe tenuto conto, tra i criteri equiordinati attributivi del diritto, che tra i coniugi non c'era mai stata coabitazione e comunione di vita materiale e spirituale durante il brevissimo periodo di matrimonio.

Inoltre, anche ai fini della ricerca dell'autosufficienza economica, l'ex moglie non si era attivata per ricercare un lavoro e rendersi autonoma nonostante la giovane età, la capacità lavorativa, il titolo di studio, l'esperienza lavorativa maturata. La malattia dedotta in giudizio non aveva reso la donna incapace di lavorare.

**La breve durata della convivenza non fa sorgere la comunione di vita tra i coniugi e quindi non sorge il diritto al mantenimento.**

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'uomo, ribadendo un principio ormai consolidato ossia che la troppo breve durata del matrimonio, unita nello specifico alla non costante convivenza, impedisce "l'effettiva realizzazione di una comunione di vita tra i coniugi", che costituisce, secondo quanto previsto dall'art. 1 L. 898/1970, l'essenza stessa del matrimonio. Manca pertanto il dato di fatto primario ai fini del riconoscimento di un sostegno per la solidarietà post coniugale.

In relazione a matrimoni cosiddetti "lampo" si è affermato che difetta il prerequisite fattuale per il riconoscimento dell'assegno, ossia la creazione di una comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi (Cass. Civ. n. 13458/2021).

La Corte osserva inoltre che la donna non aveva neppure preso in considerazione gli strumenti di assistenza in favore delle persone con problematiche di salute che riducono la capacità lavorativa, oltre al reddito di cittadinanza/reddito di inclusione.

**I criteri elaborati dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento all'assegno.**

In seguito all'intervento delle sezioni unite della Cassazione (sentenza 11 luglio 2018 n. 18287), è stata riconosciuta natura composita all'assegno di mantenimento in sede di divorzio, sulla base di criteri equiordinati.

Il riconoscimento dell'assegno divorzile deve avvenire valutando le rispettive condizioni economiche dei coniugi, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, tenendo presente anche la durata del matrimonio e l'età dell'avente diritto. Il ruolo del singolo coniuge nella relazione matrimoniale è un fattore importante, frutto di scelte comuni che si fondano sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità. Tali scelte incidono sul profilo economico-patrimoniale post matrimoniale.

Lo squilibrio economico non giustifica di per sé l'attribuzione dell'assegno divorzile

I parametri su cui fondare l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio sono la non autosufficienza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale.

Master di specializzazione

## Diritto e processo della famiglia

Scopri di più

## Diritto e reati societari

---

# ***I poteri impeditivi e la responsabilità per colpa o dolo degli amministratori***

di **Davide Giuseppe Giugno, Avvocato**

Master di specializzazione

## **Lettura e comprensione del bilancio di esercizio per giuristi**

Scopri di più

### **Il mancato impedimento dell'evento quale fonte di responsabilità civile o penale**

Abbiamo già offerto un inquadramento sistematico alla figura dell'Amministratore ed alle responsabilità derivanti dalla posizione di garanzia dallo stesso ricoperta nell'organizzazione societaria. La posizione di garanzia, si ripete, è tale per l'affidato che i terzi fanno sul garante circa la protezione del bene protetto.

Im questa terza pubblicazione, inquadreremo normativamente la fonte di detta responsabilità sotto il profilo penalistico.

A mente dell'art. 40 c.p. “... nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Ancora una volta, evidenziamo che l'azione o l'omissione hanno rilevanza penale solo se etiologicamente connesse, sotto il profilo della causalità, alla realizzazione dell'evento antigiuridico.

Ma le problematiche maggiori si riscontrano nella fase dell'accertamento giudiziario della responsabilità.

Infatti, se da un lato si impone l'individuazione dei poteri impeditivi che, seppur nella disponibilità del garante, non sarebbero stati attivati, dall'altro dovrà essere verificata l'effettiva incidenza dell'azione omessa sull'evento naturalistico verificatosi. Come se ciò non bastasse, dovremo, ancora, distinguere tra reato omissivo proprio e improprio. Il primo individuabile nel mancato compimento di un'azione imposta dalla legge penale, mentre il secondo nella violazione dell'obbligo di impedire un evento tipico<sup>[1]</sup>. Ed ecco che la responsabilità di chi ricopre una posizione di garanzia presenta le maggiori criticità nella più complessa declinazione del reato omissivo improprio. Sul garante, infatti, graverebbe l'obbligo giuridico di impedire l'evento proprio in funzione della posizione di garanzia da questi assunta.

Ma la genericità del precetto penale (art. 40 c.p.) non consente di individuare in modo certo quando sussista l'obbligo, a carico del garante, di intervenire a tutela del bene giuridico protetto.

Dottrina e Giurisprudenza si sono profuse in molteplici interventi volti a rendere meno nebulosi sia i confini della responsabilità penale da reato omissivo improprio, che i criteri da adottare per il suo accertamento giudiziario.

Gli aspetti su cui concentrarsi possono essere individuati in quelli caratterizzanti la connessione causalistica tra evento ed omissione, nonché nella caratterizzazione dell'elemento soggettivo, distinguendo, infine, tra colpa e dolo.

I reati omissivi impropri sono anche definiti commissivi mediante omissione. Pertanto, a differenza dei reati omissivi propri, uno degli elementi costitutivi è rappresentato dall'evento dannoso a carico del bene giuridico tutelato dall'ordinamento ed affidato alla protezione di un garante.

L'art. 40 cpv c.p. non trova applicazione, all'evidenza, in relazione ai reati di mera condotta ed in quelli omissivi propri. Questi ultimi non determinano particolari criticità nell'accertamento della responsabilità penale, colposa o dolosa. In questi casi, infatti, la responsabilità del soggetto discende dalla sua qualifica che lo grava dell'obbligo di impedire l'evento dannoso (posizione di garanzia). La posizione di garanzia, tra l'altro, può anche derivare da un'assunzione di fatto delle funzioni tipiche del garante.

Tornando al più scivoloso terreno dell'accertamento della responsabilità penale da reato omissivo improprio, è d'uopo individuare le coordinate utili ad intercettarne i presupposti imprescindibili:

- **situazione tipica da cui scaturisce l'esposizione a pericolo di un bene tutelato dall'ordinamento;**
- **obbligo di attivarsi per proteggere il bene;**
- **mancata realizzazione dell'azione imposta dall'ordinamento a chi ricopre una c.d. posizione di garanzia;**
- **verificarsi dell'evento;**
- **sussistenza del nesso etiologico tra omissione ed evento.**

Orbene, la riconducibilità della responsabilità del garante alla fonte normativa, ma anche al contratto, pone non pochi contrasti con i principi di legalità e tassatività.

Riteniamo, a tal proposito, che la recente novella dell'art. 2086 c.c., relativamente al dovere di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, abbia di fatto ampliato le responsabilità degli Amministratori delle Società in ragione degli ulteriori obblighi. Non basta osservare che la modifica sia volta alla prevenzione dello stato di crisi al fine di scongiurare l'insolvenza e la liquidazione giudiziale dell'impresa. Infatti, dalla mancata adozione di

adeguati assetti societari, possono discendere responsabilità penali proprio in relazione a tutte quelle fattispecie di reato che adempiendo al precetto normativo si sarebbero potute impedire. E' certo che l'omissione colposa non potrebbe mai costituire il presupposto della responsabilità concorsuale da reato omissivo improprio caratterizzato dal dolo, ma restano, pur tuttavia, contestabili tutte le fattispecie a natura colposa.

In tal senso, è imprescindibile rilevare che il Giudice delle Leggi con la sentenza n. 364/88 ha stigmatizzato la presunzione di conoscenza della posizione di garanzia da parte del garante che non potrà mai invocare un errore di diritto, salvo il caso della sua inevitabilità.

Pertanto, appurata la sussistenza della posizione di garanzia ricoperta dall'Amministratore, la sua responsabilità penale potrà essere impegnata a titolo di colpa o dolo, sia diretto che eventuale.

I problemi maggiori si palesano nella fase deputata all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato.

Quando potrà ritenersi che l'Amministratore abbia agito con dolo?

La Giurisprudenza<sup>[2]</sup> non è conforme, nonostante gli ultimi arresti, nel ritenere sussistente il dolo nella sola ipotesi dell'atteggiamento volitivo orientato alla produzione dell'evento lesivo. A tal proposito basterebbe pensare a tutte quelle fattispecie di reato che il garante, pur non partecipando all'azione diretta alla produzione dell'evento, avrebbe potuto scongiurare se solo avesse attivato i propri poteri impeditivi. Sicché, la verifica della sua responsabilità penale si sposta sulla mera conoscibilità o conoscenza certa del fatto illecito da impedire nel suo verificarsi. Ed è proprio l'ipotesi del dolo eventuale e della responsabilità concorsuale, la cui differenziazione con la colpa cosciente (art. 43 co. 3 c.p.) non è sempre semplice.

Abbiamo dianzi fatto cenno alla "intenzionalità" quale elemento caratterizzante il dolo; diversamente, la colpa si manifesta nel non volere l'evento.

Ed è proprio in questa prospettiva che rileva la posizione di garanzia ricoperta dall'Amministratore, poiché la violazione delle regole cautelari, sociali o giuridiche, preposte a scongiurare il verificarsi del rischio, costituisce il rapporto di causalità con l'evento stesso.

Sia Giurisprudenza che Dottrina sono concordi nel ritenere che nel dolo eventuale il soggetto agente si rappresenta la verifica dell'evento collaterale in termini di minore certezza **probabilistica e ciò nonostante** il proprio approccio all'omissione è di indifferenza. In questi casi il rischio è probabile e l'agente lo accetta.

Pertanto, sotto il profilo dell'accertamento processuale della responsabilità penale da dolo eventuale, distinguendolo dalla colpa cosciente, sarà indispensabile che il Giudice verifichi, con severità probatoria, l'iter e l'esito del processo sotteso alla decisione adottata dall'imputato, adottando alcuni indicatori cognitivi:

- a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;
- b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente;
- c) la durata e la ripetizione dell'azione;
- d) il comportamento successivo al fatto;
- e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;
- f) la probabilità di verifica dell'evento;
- g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verifica;
- h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione, nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento (cosiddetta *prima formula di Frank* – *Cassazione penale Sez. Un., 24 aprile 2014, n.38343*).

**Ancora una volta, la valutazione, in concreto, della sussistenza del potere impeditivo risulta dirimente per poter definire il fatto tipico omissivo improprio ed individuare attraverso quali strumenti il garante avrebbe potuto contrastare la verifica dell'evento lesivo. Se chi ricopre una posizione di garanzia non disponesse di reali poteri impeditivi, si finirebbe per trovarsi di fronte a contestazioni penali contrarie al principio della responsabilità personale sancito dall'art. 27 comma 1 della Costituzione. Non pochi dubbi sono sorti circa l'effettiva capacità impeditiva dei poteri nella disponibilità degli Amministratori, ex art. 2392 c.c., ed esercitabile attraverso svariati strumenti quali la denuncia e l'impugnazione delle delibere assembleari. Invero, potrà definirsi tipica ex art. 40, comma 2, c.p. soltanto la condotta, derivante da un dovere connesso alla funzione, che, se posta in essere, avrebbe impedito, in concreto, l'evento. Sicché, la Giurisprudenza evidenzia la necessità di accertare, perché possa parlarsi di responsabilità da reato omissivo improprio, che il garante disponesse di poteri idonei ad impedire la lesione del bene tutelato, o che potesse raggiungere detto risultato impeditivo mediante la sollecitazione delle necessarie azioni.**

[1] F. SGUBBI, Responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento, Padova, 1975; FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, Milano, 1979; G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, Milano, 1983; I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 1999. Frequenti, inoltre, i riferimenti in letteratura ai saggi di F. GIUNTA, La posizione di garanzia, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 5, p. 620 s., e F. MANTOVANI, Causalità, obbligo di garanzia e dolo nei reati omissivi, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 984; ID, L'obbligo di garanzia ricostruito alla luce del principio di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 337.

[2] Cass. 9.12.2008 n. 45513, in *Dejure e Cass.* 16.4.2006 n. 36595, ivi, le quali presumono la

conoscenza da parte dell'amministratore senza delega degli indici d'allarme «salvo prova contraria»; Cass. 18.2.2010 n. 17690, ivi, la quale afferma che è sufficiente che la prova della conoscenza in capo agli esponenti societari si ancori a canoni dimostrativi compatibili con il «senso comune» di chi è chiamato a scelte di gestione, controllo e vigilanza; Cass. 19.10.2010 n. 41136, ivi, secondo cui «basta la conoscenza potenziale dell'indice di rischio da parte dell'amministratore non operativo»; Cass. 27.1.2011 n. 7088, ivi, secondo cui si ha dolo eventuale «se gli indici sono talmente forti ed evidenti da doversi necessariamente imporre anche all'attenzione del più noncurante e distratto degli amministratori»; Cass. 7.3.2014 n. 32352, in FI 2014, 7 ss. (su cui v. F. Balato, Sentenze Parmalat vs Corvetta: il dilemma della struttura della bancarotta fraudolenta, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 16.2.2015) che considera «segnali precisi e peculiari tutti quelli che, secondo massime di esperienza, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti dell'effettiva conoscenza da parte dell'amministratore privo di deleghe del compimento del fatto illecito su cui incombe un devoir d'alerte che viene misurato sulle specifiche competenze ed esperienze professionali e si fonda sulla distinzione tra segnali possibili di evento-reato e segnali probabili di evento-reato». Si attua, nella sentenza in esame, una inversione dell'onere della prova: è l'imputato amministratore non operativo che dovrà dare una spiegazione alternativa alla logica presuntiva delle massime d'esperienza sull'inerzia e questa dovrà essere «convincente» e «legittima»; Cass. 3.3.2015 n. 9266, in Dejure, per la quale gli indici di allarme fanno presumere la conoscenza, specie nel caso di una S.I.M., ove gli obblighi di controllo spettano agli amministratori sull'attività posta in essere dai promotori finanziari che operino come mandatari; Cass. 7.3.2014 n. 32352, ivi, e Cass. 10.2.2009 n. 9736, ivi, secondo le quali la presenza dei c.d. segnali d'allarme costituirebbe la rappresentazione dell'evento e il non attivarsi, qualora siano perspicui e peculiari, equivarrebbe a scegliere per una volontaria omissione di impedire l'evento secondo il tradizionale criterio dell'accettazione del rischio; Cass. 9.3.2018 n. 14783, in CP 2018, 3876, che precisa come «allorché si tratti di un soggetto che accetti il ruolo di amministratore allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato o l'accettazione del rischio che questi si verifichino possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale». Giurisprudenza e commento alle note estratto da Approfondimenti F. Bellagamba La legislazione penale ISSN: 2421-552X 1 11.5.2020 La responsabilità penale degli amministratori nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Master di specializzazione

**Letture e comprensione del bilancio di esercizio  
per giuristi**

Scopri di più

## Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

---

# ***Costituzione di fondo patrimoniale e capacità processuale del fallito***

di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Seminario di specializzazione

**Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza: le opzioni offerte del CCI**

Scopri di più

Cass., sez. III, 22 maggio 2024, n. 14349, Pres. Scarano – Est. Condello

### **[1] Fallimento – Effetti sul debitore – rapporti processuali.**

*I rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono da ritenersi compresi nel fallimento, trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori, cosicché permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore.*

### **CASO**

[1] Un istituto di credito promuoveva, davanti al Tribunale di Lecco, domanda ex art. 2901 c.c. allo scopo di far dichiarare l'inefficacia dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato da due coniugi.

Tale richiesta veniva accolta dal Tribunale adito, con provvedimento prontamente appellato dai soccombenti davanti alla Corte d'Appello di Milano.

Durante lo svolgimento del giudizio di seconde cure, in cui si costituiva anche la società cessionaria del credito vantato dall'attore, sopravveniva la dichiarazione di fallimento a carico di uno dei coniugi. La Corte d'Appello, conseguentemente, dichiarava l'interruzione del giudizio, che veniva riassunto dal coniuge *in bonis* esclusivamente nei confronti della società cessionaria del credito.

All'esito del procedimento, il giudice di seconde cure rigettava l'appello proposto, stante l'accertata sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il coniuge *in bonis*, censurando, per quanto di interesse nella presente sede, l'intervenuta violazione degli artt. 101, 102 e 331

c.p.c., ai sensi dell'art. 360, n. 4), c.p.c. Nel dettaglio, parte ricorrente denunciava l'errore commesso dalla Corte territoriale, la quale aveva ordinato, in un primo momento, l'interruzione del processo a seguito del fallimento personale del coniuge, senza però disporre, in un secondo momento, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto, a seguito della mancata riassunzione del processo anche nei suoi confronti; secondo il ricorrente, infatti, nelle azioni revocatorie aventi ad oggetto la costituzione di fondo patrimoniale entrambi i coniugi sarebbero legittimati passivi e litisconsorti necessari e il coniuge fallito non perderebbe la legittimazione processuale. Da ciò sarebbe derivata la nullità della sentenza impugnata in quanto pronunciata a contraddittorio non integro

## **SOLUZIONE**

[1] La Suprema Corte ha giudicato fondato tale motivo di ricorso.

Secondo la Cassazione, nel caso di specie la legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria promossa nei confronti dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale spetta a entrambi i coniugi: non solo in quanto entrambi hanno partecipato alla relativa stipula, ma anche perché a norma dell'art. 168, primo comma, c.c., la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che venga diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

Inoltre, sopravviverebbe, all'interno di tale giudizio, la legittimazione passiva del coniuge dichiarato fallito: infatti, i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono da ritenersi compresi nel fallimento, trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori, cosicché permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore.

Ne deriva che, nel caso di specie, il giudizio avrebbe dovuto comportare la partecipazione necessaria del coniuge fallito, proprietario dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, il quale aveva a tal fine stipulato il rogito notarile. Poiché il giudizio di appello, a seguito della dichiarazione di fallimento, è stato interrotto e, a seguito di riassunzione, è stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, esso è da considerarsi affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio.

In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso proposto, rinviando alla Corte d'Appello di Milano affinché proceda a nuovo esame della controversia.

## **QUESTIONI**

[1] La questione affrontata dal provvedimento in commento attiene alla sopravvivenza della legittimazione processuale del coniuge dichiarato fallito all'interno del giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria (ordinaria) promossa, prima dell'apertura della procedura, nei confronti dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale da egli stesso stipulato.

Su un piano generale, e in via preliminare, è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità riconosce la legittimazione passiva in tali giudizi ad entrambi i coniugi, anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendosi negare l'interesse anche dell'altro coniuge, quale beneficiario dell'atto, a partecipare al giudizio; sarebbe, infatti, la natura reale del vincolo di destinazione impressa dalla costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, e la necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito, a comportare che nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria promossa nei confronti dell'atto costitutivo la legittimazione passiva spetti ad entrambi i coniugi (così, Cass., 13 luglio 2006, n. 15917; Cass., 18 novembre 2011, n. 21494; Cass., 3 agosto 2017, n. 19330; Cass., 22 febbraio 2022, n. 5768; Cass., 24 marzo 2023, n. 8447).

Ciò vale, a maggior ragione, quando – come nel caso di specie –, all'atto costitutivo del fondo patrimoniale abbiano partecipato entrambi i coniugi.

La situazione, tuttavia, è destinata a complicarsi nel caso in cui, in pendenza di tale giudizio, sopravvenga la dichiarazione di fallimento di uno dei due coniugi, in quanto la summenzionata legittimazione passiva è destinata a confrontarsi con le regole previste dalla normativa in materia di procedure concorsuali (ieri, nell'art. 43 l.fall., applicabile *ratione temporis* al caso in commento; oggi, nell'art. 143 CCII).

Tali norme prevedono, infatti, che nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito (o del debitore) compresi nella procedura, stia in giudizio il curatore.

La *ratio* della perdita della capacità processuale in capo al debitore si ricollega, evidentemente, con la necessità di salvaguardare gli interessi della procedura; tale perdita, peraltro, non è assoluta ma solo relativa alla massa dei creditori, residuando, in capo al debitore, la facoltà di avvalersi personalmente della tutela giurisdizionale, al fine di far valere non solo i diritti strettamente personali (non considerati dagli artt. 43 l.fall. e 143 CCII), ma anche quelli patrimoniali dei quali si disinteressino gli organi della procedura (tra le tante, Cass., 15 dicembre 2006, n. 26935)

Come correttamente rilevato dal provvedimento in commento, assume dunque carattere dirimente verificare se il giudizio in questione rientri, oppure no, nell'ambito applicativo dell'art. 43 l.fall. (ovvero dell'art. 143 CCII).

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità offre costantemente una risposta negativa, evidenziando come, mediante la costituzione del fondo patrimoniale, i beni ad esso devoluti fuoriescano dal patrimonio del debitore per essere destinati a un patrimonio separato e destinato a specifici scopi. Tale posizione si fonda, evidentemente, sul disposto dell'art. 46 l.fall. (ripetuto, oggi, dall'art. 146 CCII), che espressamente esclude l'attrazione al patrimonio della procedura dei beni costituiti in fondo patrimoniale e dei frutti di essi. L'esclusione dei beni costituiti in fondo patrimoniale dal patrimonio della procedura implica, sul versante processuale, che sui relativi rapporti patrimoniali perduri la legittimazione in capo al coniuge dichiarato fallito, non essendo destinata a venire in gioco la disposizione di cui all'art. 43 l.fall.

(oggi, 143 CCII).

Anche con riferimento alla realtà concorsuale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, a fronte delle azioni che il curatore intraprende per ricostituire la massa attiva, recuperando denaro, crediti e beni di cui il fallito abbia disposto, quest'ultimo non è in assoluto privo della capacità di stare in giudizio ove abbia a ritrovarsi in una situazione di conflitto con la curatela in ordine alla avocabilità dei beni al fallimento, conservando la legittimazione processuale nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria del fondo patrimoniale, non essendo compresi nel fallimento i redditi dei beni costituiti in fondo patrimoniale (Cass., 26 giugno 2023, n. 18164; Cass., 9 maggio 2019, n. 12264; Cass., 18 ottobre 2011, n. 21494; Cass., 20 giugno 2000, n. 8379).

Ciò posto, potrebbe forse sollevarsi un argomento ostile alla posizione assunta da parte ricorrente. Ci si riferisce alla circostanza per cui è stato proprio il coniuge *in bonis* a (irritualmente) riassumere il giudizio solo nei confronti della società cessionaria dei crediti, senza estendere il contraddittorio nei confronti del coniuge dichiarato fallito, a successivamente dolersi dell'errore commesso dalla Corte d'Appello di Milano, la quale ha ommesso di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei quest'ultimo. In altri termini, tale condotta sembrerebbe confliggere con il disposto di cui all'art. 157, terzo comma, c.p.c. secondo cui, come noto, la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa. Tale norma, tuttavia, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio, la nullità si ricolleggi a un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo (Cass., 7 giugno 2023, n. 16137; conf., Cass., 8 marzo 2024, n. 6252).

Seminario di specializzazione

**Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza: le opzioni offerte del CCI**

Scopri di più

## Diritto Bancario

---

### ***Frodi informatiche: brevi appunti***

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Master di specializzazione

## Disciplina dei contratti bancari

Scopri di più

Le frodi informatiche mirano a catturare le credenziali di accesso ai servizi bancari online, al fine di effettuare operazioni di pagamento non autorizzate dal cliente. Una delle frodi più comuni è il phishing, in cui la vittima riceve un'e-mail che la invita a inserire dati personali attraverso un link a un sito che solitamente imita quello della propria banca. Esistono varianti di questa truffa, come il vishing, che avviene tramite telefonate, e lo smishing, che sfrutta messaggi SMS.

Frodi più sofisticate includono lo spoofing, in cui i truffatori mascherano la provenienza di e-mail, SMS o telefonate, facendo sembrare che il messaggio provenga dall'intermediario bancario. Un'altra tecnica avanzata è il "man in the browser," un tipo di malware che si interpone tra il computer della vittima e il sistema della banca. Un caso ancora diverso è il boxing, che consiste nell'intercettare e sottrarre carte di pagamento durante la loro spedizione al cliente tramite il servizio postale.

È consolidato il convincimento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in caso di operazioni eseguite con strumenti elettronici, è ragionevole addossare agli intermediari il rischio che i codici di accesso dei clienti siano usati da soggetti non autorizzati «anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema»: si tratta di un rischio prevedibile ed evitabile con l'adozione di misure adatte a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente. La responsabilità della banca è esclusa solo quando l'uso indebito degli strumenti di pagamento dipende da dolo del titolare o da suoi comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. In definitiva, chi eroga servizi di pagamento deve tenere un livello di diligenza particolarmente elevato al fine di assicurare la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema e, in caso di contestazione, deve fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente (Cass. n. 13204/2023; Cass. n. 26916/2020; Cass. n. 18045/2019).

Le frodi informatiche sono frequentemente trattate nei giudizi dell'Arbitro Bancario Finanziario. Di seguito, una breve rassegna dei più recenti orientamenti espressi:

in caso di spoofing tramite SMS l'utente risponde per colpa grave solo in presenza di indici

gravi di inattendibilità o di anomalia dei messaggi inviati dai frodatori (ABF Bari n. 3606/2023);

in caso di boxing l'utente che comunica ai frodatori il PIN della carta può sopportare parte del danno subito (ABF Napoli n. 9104/2023);

la variazione del numero di telefono associato a un conto di pagamento richiede l'adozione di un'autenticazione forte (ABF Torino n. 3955/2023);

in caso di frode attuata mediante invio di un QR code al cliente per autorizzare un'operazione, l'intermediario non è tenuto al rimborso se sussiste la colpa grave del cliente (ABF Torino n. 92/2023):

se il cliente è vittima di una frode informatica sofisticata, come il man in the browser, la sua condotta non è generalmente caratterizzata da colpa grave, salva la sussistenza di ulteriori elementi (ABF Roma n. 3793/2023).

Master di specializzazione

## Disciplina dei contratti bancari

Scopri di più

## Soft Skills

---

# ***Gender Mainstreaming: un approccio globale per l'uguaglianza di genere***

di **Giulia Maria Picchi** - Senior partner Marketude

Seminario di specializzazione

**Responsabile per la protezione dei minori e la prevenzione degli abusi nello sport dilettantistico**

Scopri di più

Il **gender mainstreaming** è un concetto che, negli ultimi decenni, ha guadagnato sempre più importanza come strumento per affrontare le disuguaglianze di genere in modo strutturale e integrato nelle politiche pubbliche e aziendali. Spesso percepito erroneamente come un'iniziativa rivolta esclusivamente alle donne, il gender mainstreaming in realtà ha l'obiettivo di garantire che le politiche e le azioni considerino le differenze e le esigenze sia di uomini che di donne.

Introdotta a livello globale durante la **Conferenza Mondiale sulle Donne di Pechino nel 1995**, questo approccio ha spinto governi, organizzazioni internazionali e enti locali a riconsiderare le proprie politiche per promuovere un'uguaglianza sostanziale.

Ma facciamo un passo indietro.

### **Che cosa si intende per Gender Mainstreaming?**

Il **gender mainstreaming** consiste nell'integrare la prospettiva di genere in tutte le politiche pubbliche e i programmi. Ciò significa che, in ogni fase del processo decisionale – dalla pianificazione all'implementazione, fino al monitoraggio e alla valutazione – bisogna esaminare come tali decisioni possano influenzare uomini e donne in modo diverso.

Come chiarito dalla **Guida al Mainstreaming di Genere dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL**, il gender mainstreaming non è un semplice add-on, ma un approccio strategico che cerca di modificare le strutture sociali esistenti, non per favorire solo le donne, ma per promuovere una maggiore equità tra i generi?

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Seminario di specializzazione

## Responsabile per la protezione dei minori e la prevenzione degli abusi nello sport dilettantistico

Scopri di più